

Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania

L'anno 2023, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 19.30 in prima convocazione si è riunita, in sede straordinaria, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania presso i locali della propria sede in Largo San Giovanni in Albano di Lucania (PZ) in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno inviato a tutti gli Associati il giorno 2 settembre 2023 dal Presidente D'Anzi Giovanni di cui si allega copia.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Giovanni D'Anzi che propone come Segretaria verbalizzante Marica Possidente che accetta.

Il Presidente, rilevato che è presente il numero legale degli Associati richiesto dalle norme statutarie, dichiara regolarmente costituita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello Statuto associativo;**
- 2) varie ed eventuali.**

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia assieme alla convocazione.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente nel prendere la parola informa i presenti che successivamente all'invio dei documenti al RUNTS, tramite piattaforma web, è stata chiesta l'integrazione di alcuni documenti, redatti e non inviati e la rielaborazione dello statuto sociale poiché alcuni articoli non erano in linea con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il Presidente ricorda che alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgd 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente, infine, relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) del terzo settore.

Si precisa altresì che le attuali cariche associative nei vari organi non muteranno composizione sino alle prossime elezioni, mentre le denominazioni e le regole di funzionamento da oggi seguiranno il nuovo Statuto sociale.

Segue la lettura integrale dello Statuto, rielaborato, da parte della Segretaria Marica Possidente cui segue un breve dibattito, durante il quale gli Associati chiedono delucidazioni sulle modalità di iscrizioni al RUNTS.

Il Presidente, fornite le spiegazioni richieste e non essendoci altri interventi, dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto associativo così come illustrato.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n. 0;

Voti astenuti n. 0.

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole dell'unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare integralmente lo Statuto dell'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania, oggi all'esame dell'Assemblea straordinaria degli Associati;
- b) di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione turistica Pro Loco di Albano di Lucania, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- c) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania;
- d) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore l'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

2) varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

Alle ore 21.10, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendoci altri interventi, il Presente dichiara chiusa l'Assemblea.

La Segretaria
(Marica Possidente)

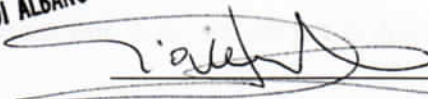
Firma



Il Presidente
(Giovanni D'Anzi)

Firma

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
DI ALBANO DI LUCANIA



Allegato "A": Statuto Sociale



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. 1099	Registro ESENTE	Liquidate imposte ESENTE	
Serie 3 ^a - A. Privati	Bollo ESENTE	per ESENTE	
Il Rich.	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza		
13 SET. 2023	IL FUNZIONARIO DELEGATO		
	di S. N. 28/2018		
	Gianluigi PACE		

Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattioli)

**ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI ALBANO DI LUCANIA APS**

Nuovo Statuto modificato con deliberazione assembleare del 10 settembre 2023 che sostituisce integralmente quello adottato dall'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania in data 5 giugno 2023.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, con primo Atto Costitutivo e notarile presso i locali del Notaio Vito Pace, già in data 25 Maggio 2010, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania APS.

1.2 L'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione sociale e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo che l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore d'ora in avanti RUNTS.

1.3 L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs 117/2017.

1.4 L'Associazione ha sede legale in Largo San Giovanni ad Albano di Lucania. L'eventuale trasferimento della sede sociale nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifiche al presente Statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 L'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania APS facoltativamente può aderire ad una o più Reti di Enti così come espresso dall'art. 42 del D. Lgs 117/2017.

Art. 2 - Statuto

2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Basilicata e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Caratteristiche e competenza territoriale

3.1 L'Associazione Turistica Pro Loco di Albano di Lucania APS è un'Associazione su base volontaria, aconfessionale, apartitica, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.

3.2 Essa ha competenza nel Comune di Albano di Lucania.

3.3 L'Associazione può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di Convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra Associazione Pro Loco.

3.4 L'Associazione riunisce tutte le persone che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico ed artistico del territorio del Comune di Albano di Lucania e favorire, altresì, il miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti.

Art. 4 Finalità

4.1 L'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo turistico, sociale, culturale, della valorizzazione, salvaguardia, conservazione delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio storico, antropologico, culturale, artistico, sia materiale che immateriale del Comune di Albano di Lucania e del suo territorio.

4.2 L'Associazione si occupa della promozione e dell'organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, di iniziative quali convegni, escursioni, spettacoli, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc., che rendano più ameno sia il soggiorno dei turisti che la vita dei residenti.

4.3 L'Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo dell'ospitalità, dell'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio stimolando anche il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera.

4.4 L'Associazione istituisce servizi volontari di informazione ed assistenza turistica, previa autorizzazione del Comune.

4.5 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

4.6 L'Associazione adempie alle direttive impartite dalla Regione Basilicata, tramite l'Agenzia di Promozione Territoriale (A. P. T.) e rispetta quanto previsto dalla LR 7/2008 e s.m.i. e dal D. Lgs 117/2017. e s.m.i.

4.7 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

4.8 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. Potrà altresì, compiere operazioni commerciali e finanziarie.

Art. 5 Attività

5.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017.

5.2 Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo precedente, l'Associazione, esercita e organizza le seguenti attività:

- a)* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, lett. d, del D. Lgs 117/2017);
- b)* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente;
- c)* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e s.m.i. (Art. 5, lett. f, del D. Lgs 117/2017);
- d)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5, lett. i, del D. Lgs 117/2017);
- e)* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, lett. k, del D. Lgs 117/2017);
- f)* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Art. 5, lett. t, del D. Lgs 117/2017);
- g)* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 5, lett. z, del D. Lgs 117/2017);
- h)* organizzazione, promozione turistica e miglioramento estetico del territorio, mediante la predisposizione di tutte quelle iniziative atte a tutelare e a valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
- i)* collaborazione con altre Pro Loco, Associazioni, Enti Pubblici e privati per l'eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e turistica;
- l)* promozione dell'aggregazione sociale tra i cittadini della località, lo spirito di fratellanza tra individui anche di località, cultura, estrazione sociale e nazionalità differenti, anche attraverso l'apertura di circoli nel rispetto delle condizioni stabilite dal D. Lgs 117/2017, con spazi ricreativi per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;
- m)* promozione e sviluppo di attività nel settore della promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione della località; proposte turistiche specifiche per la cosiddetta terza età,

progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione all'aggregazione e allo svago dei giovani e dei portatori di handicap; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici;

n) promuovere ed eventualmente gestire attività ricreative e/o sportive dilettantistiche e/o storico sportive;

o) operare nel settore della solidarietà sociale e sanitaria per mezzo di volontariato nei confronti di persone svantaggiate o di collettività estere per aiuti umanitari;

p) promozione dell'istruzione sociale per la formazione e la ricerca scientifica, culturale ed artistica;

q) promozione della tutela dei diritti civili;

r) promozione della formazione culturale e professionale di cittadini, propri soci e/o componenti di altre Pro Loco e/o Associazioni che operano con finalità analoghe, attraverso corsi, convegni e seminari specifici.

5.3 L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5.4 L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 6 Associati

6.1 Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs 117/2017 le Associazioni di Promozione Sociale sono Associazioni costituite da un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

6.2 Sono Associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

6.3 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.4 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, nel corso della prima adunanza successiva alla presentazione della domanda.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel Libro dei Soci. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta con scadenza al 31 dicembre.

6.6 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione scritta all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.7 Possono entrare a far parte della Pro Loco tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati nel Comune di Albano di Lucania che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

6.8 L'ammissione dei nuovi Soci implica per gli stessi l'accettazione del presente Statuto.

6.9 Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

6.10 Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nell'art. 4 del presente Statuto. La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

6.11 Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta.

6.12 Gli Associati si distinguono in **Soci fondatori**, **Soci ordinari**, **Soci Sostenitori** e **Soci onorari**.

6.13 Sono **Soci fondatori** coloro che hanno istituito inizialmente la Pro Loco con atto pubblico.

6.14 Sono **Soci ordinari** coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

6.15 Sono **Soci sostenitori** coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

6.16 Sono **Soci onorari** coloro che per meriti particolari verso la Pro Loco o il territorio del Comune di Albano di Lucania è insignito di tale titolo con delibera motivata dall'Assemblea dei

Soci. Tali Soci sono esentati dal pagamento della quota annua, non assumono obblighi verso la Pro Loco, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto.

6.17 Tutti i soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi amministrativi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche amministrative della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;
- h) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 12 del presente Statuto.

Allo stesso modo hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente Statuto;
- b) Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6.18 La qualifica di Socio può venire meno con il conseguente scioglimento del rapporto sociale, per i seguenti motivi:

- a) decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno al Consiglio direttivo;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta 30 (giorni) da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza assoluta e procede entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei Soci.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) l'Assemblea dei Soci;

- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di controllo, ove istituito;
- f) l'Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- g) il Presidente onorario, ove istituito.

Art. 8 Consiglio direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei Soci a votazione segreta. Durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità è eletto il più anziano di militanza. In caso di parità di anni di militanza è eletto il più anziano anagraficamente.

8.2 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. In prima costituzione, essi sono nominati in sede di Atto costitutivo.

8.3 Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

8.4 L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

8.5 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale della seduta che firma assieme al Presidente. Il verbale è consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

8.6 Il Presidente e il Segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione.

8.7 Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.8 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei Consiglieri previsti. Nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.9 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

8.10 Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

8.11 Spetta al Consiglio direttivo:

- a) deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- f) l'amministrazione del patrimonio sociale;
- g) deliberare l'entità della quota sociale annua;
- h) deliberare sulla decadenza o surroga dei consiglieri.

Inoltre, il Consiglio, può predisporre i regolamenti interni per l'organizzazione del funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

8.12 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

8.13 Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta, ovvero mediante altro mezzo idoneo (anche informatico) ad assicurarne l'avvenuta ricezione, da inviare 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione. In alternativa la convocazione può essere effettuata mediante affissione dell'avviso presso la sede della Pro Loco nel rispetto del termine sopra indicato.

8.14 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione all'Associazione entro il 31 gennaio decade automaticamente dalla carica.

8.15 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei Soci è composta dagli aderenti all'Associazione iscritti nel Libro dei Soci.

9.2 Le assemblee dei Soci possono essere **ordinarie e straordinarie**. La loro convocazione deve effettuarsi, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante altro mezzo idoneo (anche informatico) ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data sia della prima che della seconda convocazione. La convocazione può essere in alternativa, effettuata mediante affissione dell'avviso presso la sede della Pro Loco nel rispetto del termine sopraindicato.

9.3 Possono partecipare alle Assemblee, con diritto di voto, tutti gli Associati iscritti nel Libro dei Soci.

9.4 Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

9.5 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

9.6 È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

9.7 Ogni Socio può esprimere in sede di votazione, sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria, un solo voto o farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio. È ammessa una sola delega per ogni Associato presente. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

9.8 Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

9.9 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.10 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

9.11 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non votano.

9.12 L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente oppure in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa e da un segretario nominato dai Soci presenti in Assemblea.

9.13 Le delibere saranno adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Al termine di ogni Assemblea, il segretario redige regolare verbale trascritto sul libro delle assemblee.

9.14 L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo, consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.15 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 c.c.);
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 c.c.);
- c) delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto (art. 21 c.c.).

Art. 10 Presidente e Vicepresidente

10.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo a votazione segreta o in un altro modo accettato alla unanimità dal consiglio stesso.

10.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Pro Loco.

10.3 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

10.4 Il Presidente è autorizzato ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito, nonché a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, contributi, rilasciando regolare ricevuta e/o documentazione fiscale.

10.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni ed i poteri al medesimo spettanti competono al Vicepresidente.

10.6 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

10.7 Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati.

10.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 (quindici) giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 Il Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo a votazione segreta o in un altro modo accettato a maggioranza dal consiglio stesso.

Art. 12 Organo di Controllo

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

12.2 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

12.4 Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

12.5 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Organo di Revisione legale dei conti

13.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 14 Presidente onorario

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. Al Presidente onorario possono essere affidati dal consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

Art. 15 Anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare. Esso ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre successivo.

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 Entrate e proventi

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 117/2017.

Art. 17 Patrimonio e finanza

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a)* quote e contributi dei soci;
- b)* eredità, donazioni e legati;
- c)* contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- d)* entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- e)* eventuali utili di gestione relativi all'organizzazione delle manifestazioni ed iniziative che l'Associazione intende promuovere;
- f)* proventi delle cessioni di beni, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g)* erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- h)* altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ai sensi del D. Lgs 117/2017;
- i)* proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs 117/2017;

l) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D. Lgs.117/2017;

m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

17.2 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.3 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 Beni

18.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

18.2 L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

18.4 L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 Bilancio

19.1 Il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione.

19.2 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

19.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione.

19.4 Ogni anno dovrà essere inoltre presentato e approvato dall'Assemblea dei soci il bilancio preventivo con la relativa relazione programmatica unitamente al precedente bilancio consuntivo.

Art. 20 Libri sociali

20.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura del Consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo, debitamente vidimato;
- e) il libro degli inventari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

20.2 Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 21 Volontari e attività di volontariato

21.1 L'Associazione si avvale prevalentemente della collaborazione volontaria, libera e gratuita dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

21.2 L'Associazione iscrive in un apposito registro appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

21.3 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

21.4 Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

21.5 L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

21.6 Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

21.7 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Art. 22 Personale retribuito

22.1 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 117/2017.

22.2 Il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (interni o esterni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti secondo la propria tariffa professionale e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

22.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

Art. 23 Scioglimento della Pro Loco

23.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei Soci in Assemblea Straordinaria.

23.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, agli organi di APT Basilicata, nonché alla regione dove esista l'Albo regionale delle Pro Loco e al Registro Unico del Terzo Settore se è iscritta.

23.3 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

23.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente operanti sul territorio comunale o, in mancanza, al Comune di Albano di Lucania o alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 24 Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

